

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Premesso che:

- l'Associazione Italiana della Croce Rossa è assoggettata al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 tabella B) e che pertanto il relativo servizio di cassa deve essere gestito nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge n. 119/1981 e del D.M. 5 novembre 1984;
- il servizio oggetto della presente convenzione deve essere disimpegnato anche per conto dei Comitati Regionali, Provinciali e locali della C.R.I., per realizzare la tesoreria accentrata dell'Ente necessaria per realizzare economie e per dare applicazione alle indicazioni del MEF in ordine al rispetto delle citate norme di legge;
- in esito alla gara esperita per l'affidamento del predetto servizio di cassa, si rende necessario sottoscrivere la convenzione per la regolamentazione del servizio stesso,

TRA

l'Associazione Italiana della Croce Rossa (in seguito, per brevità, denominata C.R.I. o Ente), rappresentata da nella sua qualità di

E

.....(in seguito, per brevità, denominata Banca), rappresentata dai Sigg....., nelle rispettive qualifiche die di

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Il servizio di cassa della CRI è affidato alla Bancaper il periodo
2. La presente convenzione disciplina il servizio di cassa del Comitato Centrale della CRI e, per quanto applicabile, i servizi di cassa dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali della stessa CRI, da svolgere con le modalità di cui al sistema di tesoreria unica tab. B, di cui alla legge n. 720/1984. L'estensione e l'attivazione del servizio di cassa ai Comitati Provinciali e Locali deve avvenire in maniera graduata e concordata sulla base di un'appendice tecnica appositamente redatta tra le Parti entro novanta giorni dalla stipula della presente convenzione.
3. Il servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla CRI con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge n. 119/1981, del D.M. 5.11.1984, dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità della CRI, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 47/2008.

4. Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione saranno comunque automaticamente recepite le modificazioni ed integrazioni che venissero apportate alle norme e disposizioni predette.
5. La Banca si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore della CRI.
6. Il servizio di cassa sarà gestito dalla Banca con modalità e criteri informatici, programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso la CRI, impegnandosi ad attivare, con spese a proprio carico, collegamenti telematici con il servizio Economico finanziario della CRI al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio come meglio specificato negli articoli seguenti.
7. Il servizio di cassa è svolto nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.
8. Il servizio di cassa del Comitato Centrale è posto sotto la diretta sorveglianza del Dirigente responsabile del Servizio Economico Finanziario al quale compete impartire le necessarie istruzioni per il miglior espletamento del servizio stesso. Il servizio di cassa delle Unità territoriali della CRI che godono di autonomia amministrativa, è posto sotto la diretta sorveglianza dei direttori regionali e dei responsabili amministrativi competenti nelle sedi corrispondenti.
9. La presente Convenzione potrà essere oggetto di revisione - d'intesa tra CRI e la Banca - in presenza di modifiche legislative e di variazioni al regime di contabilità proprio della CRI ovvero ove ciò fosse necessario per migliorare la resa del servizio.
La revisione potrà essere perfezionata anche mediante semplice scambio di corrispondenza fra le Parti. In tale fase si provvederà anche a disciplinare la cosiddetta procedura di "accreditamento fondi" nei confronti dei Funzionari Ordinatori del Comitato Centrale della CRI.

Art. 2 - Durata del Servizio

1. La presente convenzione ha validità dalla data di stipulazione fino al
La CRI si riserva la possibilità di successivo ricorso alla ipotesi di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
2. Alla scadenza del contratto, la Banca, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso, dalla CRI.
3. In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, la CRI si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dalla Banca, ovvero all'atto del conferimento dell'incarico alla banca subentrante, a far assumere a quest'ultima, tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie nonché li eventuali impegni di firma rilasciati dalla Banca nell'interesse della CRI.
4. La Banca - fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1 - ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione, per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata (nelle more dell'individuazione del nuovo cassiere), alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 3. Responsabilità del cassiere

1. La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dalla medesima trattenuti in deposito ed in consegna per conto della CRI, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.
2. La Banca è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. La Banca è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
4. La Banca è tenuta ad informare per iscritto il Dirigente del Servizio Economico Finanziario in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio medesimo.

Art. 4 - Risoluzione del rapporto con il cassiere

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo. 2 comma 3, la CRI ha la facoltà di pronunciare la risoluzione anticipata del rapporto qualora accerti che i comportamenti della Banca comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso la CRI formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che la Banca abbia risposto, la CRI disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 5 - Rappresentante del cassiere

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, la Banca nomina mediante apposita comunicazione scritta all'Ente il proprio rappresentante.
2. Il suddetto rappresentante, nell'adempimento della propria funzione, mantiene costanti collegamenti con il competente Servizio Economico Finanziario della CRI ed ottempera scrupolosamente a tutte le istruzioni che il medesimo Servizio riterrà di impartire per assicurare il più efficiente funzionamento del servizio.
3. Il suddetto rappresentante comunica tempestivamente al ripetuto Servizio della CRI le proprie assenze dal servizio a qualsiasi titolo; è altresì tenuto a comunicare il/i nominativo/i dei propri sostituti.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della CR1 ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 7 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dalla Banca in base a reversali di incasso emesse dalla CRI, su moduli appositamente predisposti, numerati, datati progressivamente e firmati dai responsabili amministrativi competenti o da loro sostituti formalmente designati.
2. Gli ordinativi di incasso debbono contenere, almeno, i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione del debitore
 - b. l'ammontare della somma da riscuotere
 - c. la causale
 - d. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme
 - e. la codifica
 - f. il numero progressivo
 - g. l'esercizio finanziario e la data di emissione
 - h. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta del bollo di quietanza
 - i. il capitolo.
3. Le reversali d'incasso sono consegnati dalla CRI alla Banca accompagnati da un elenco in duplice copia, di cui uno, sottoscritto dalla Banca stessa, funge da ricevuta.
4. A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece della CRI, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche.
5. La Banca deve accettare, anche senza l'autorizzazione della CRI, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa; in tale caso la Banca è tenuta ad acquisire le generalità del debitore.

A fronte di tali versamenti la Banca rilascia una ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento stesso, la clausola espressa "salvo i diritti dell'Ente".

Tali incassi sono segnalati alla CRI, la quale emette le relative reversali di riscossione tempestivamente e, comunque, non oltre il termine del mese successivo a quello della segnalazione stessa. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n.", rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla CRI e per i quali alla Banca è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dalla CRI, almeno ogni 15 giorni, mediante richiesta scritta. La Banca, il giorno successivo al ricevimento dell'ordine, esegue il prelevamento mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento, sul conto di cassa lo stesso giorno lavorativo di disponibilità della somma prelevata.
7. La Banca non è tenuta ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati alla CRI o alla Banca medesima. Per le riscossioni effettuate dalla Banca si applicano le valute stabilite dalle disposizioni vigenti.
8. Per le riscossioni effettuate dalla Banca si applicano le sotto specificate valute:
 - a. contanti: valuta stesso giorno del versamento;
 - b. assegni di c/c su piazza ed assegni circolari: il primo giorno lavorativo bancario

successivo a quello di versamento;

- c. assegni di c/c fuori piazza: il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento;
 - d. assegni c/c postale: il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di disponibilità della somma.
9. La riscossione delle entrate potrà essere effettuata oltre che con le modalità su indicate, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari, come ad esempio il POS. Tali incassi danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria con effetto liberatorio per il debitore.
Le somme rivenienti da predetti incassi sono accreditate sul conto di cassa della CRI entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
A fronte di tali incassi la Banca chiederà alla CRI l'emissione della relativa reversale d'incasso.
10. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono restituiti dalla Banca alla CRI per l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
11. Su richiesta del competente Servizio Economico Finanziario della CRI, la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi riscossione eseguita e la relativa prova documentata.

Art. 8 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca in base agli ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dalla CRI, su moduli appositamente predisposti, numerati, datati progressivamente e firmati dai responsabili amministrativi competenti o da loro sostituti formalmente designati.
2. Gli ordinativi di pagamento debbono contenere, almeno, i seguenti elementi:
 - a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario
 - b. la data di emissione
 - c. la codifica
 - d. l'indicazione del creditore
 - e. se si tratta di persona diversa, il soggetto tenuto a rilasciare quietanza
 - f. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore
 - g. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa
 - h. le eventuali modalità agevolative di pagamento, se richieste dal creditore
 - i. l'indicazione se il pagamento debba essere effettuato a valere su somme con vincolo di destinazione
 - j. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta del bollo di quietanza
 - k. il capitolo
 - l. il codice CIG, laddove previsto da disposizioni di legge.
3. I mandati sono consegnati dalla CRI alla Banca, accompagnati da una distinta in duplice

esemplare di cui uno, sottoscritto dalla Banca, funge da ricevuta, e sono ammessi al pagamento non oltre il giorno lavorativo successivo alla consegna.

I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità e valute di addebito sul conto della CRI stabilite dalle disposizioni vigenti.

4. Le commissioni, le spese inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dalla CRI ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, fatta eccezione per le operazioni espressamente indicate dall'Ente con apposita comunicazione scritta.
Pertanto, la Banca trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella del mandati medesimi soppperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi del suddetti oneri.
I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
5. La Banca è tenuta, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dalla CRI nonché, nei termini, quelli per i quali, sul relativo mandato, è indicata la scadenza.
In caso di ritardo nella esecuzione, faranno carico alla banca eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 1, la Banca, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti di rate di mutuo, quelli derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da Ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, nonché i pagamenti da effettuarsi in valuta diversa dall'euro.
Gli ordinativi a copertura di detti pagamenti devono essere emessi entro 15 giorni lavorativi, con l'annotazione: "a copertura del sospeso n." rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
7. La Banca esegue i pagamenti nei limiti delle disponibilità della CRI ovvero a valere sull'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 11.
8. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, non sottoscritti dalle persone abilitate, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
9. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla CRI sul mandato.
10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, la Banca raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate con esplicita formale annotazione dell'importo pagato e di quanto trattenuto a titolo di spese e commissioni, apponendo il timbro 'pagato'.
In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto mensile.
11. E' fatto obbligo alla Banca di dare mensilmente comunicazione scritta ai responsabili amministrativi competenti delle Unità Territoriali della CRI dei pagamenti rimasti inestinti.
12. La Banca provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere

interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

13. La CRI si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o di quelli per i quali la CRI ritiene indispensabile il pagamento.
14. La Banca è responsabile dell'esecuzione dei pagamenti tanto per la regolarità della quietanza, quanto per l'identificazione delle persone indicate nei relativi mandati, intendendosi estese al cassiere tutte le disposizioni in materia di responsabilità dei contabili stabilite dalla legge.
15. Su richiesta formale del Presidente e/o del Commissario Straordinario, del Direttore Generale, del Direttore del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale e del Dirigente del competente Servizio Economico Finanziario della CRI, nonché dei Direttori regionali e dei responsabili amministrativi delle Unità Territoriali, la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito e la relativa prova documentale.
16. Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente dalla CRI sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazioni della CRI. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
17. Nel caso di emissione di più mandati nello stesso giorno a favore dello stesso beneficiario il cassiere dovrà, per ogni mandato riportare l'esatta descrizione della causale e ogni elemento utile a facilitare la registrazione da parte del beneficiario, evitando qualsiasi accorpamento.

Art. 9 - Disciplina della tesoreria unica, tabella B)

1. Poiché la C.R.I. risulta assoggettata al sistema di tesoreria unica, tabella B), la gestione del servizio di cassa deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i. e dal D.M. 5/11/1984, modificato con D.M. 1/7/1991.
2. Per effetto dell'anzidetta normativa, la C.R.I. potrà mantenere in deposito presso la Banca disponibilità a qualunque titolo per un importo non superiore al limite del 3% dell'ammontare delle entrate finali, intendendosi per tali quelle previste dal bilancio di competenza consolidato, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e riscossione di crediti nonché, giusta autorizzazione ministeriale M.E.F. n. 59982 del 21.05.2009, oblazioni a destinazione vincolata.
3. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui sopra, il Legale Rappresentante della C.R.I. provvederà a comunicare alla Banca, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'importo che costituisce il predetto limite del 3%, determinato sulla base del bilancio del medesimo esercizio finanziario ovvero in funzione dell'ultimo bilancio approvato dall'Organo deliberante. In quest'ultimo caso, il predetto importo verrà aggiornato non appena disponibile il bilancio dell'anno in corso.
4. La gestione del suddetto plafond del 3% sarà effettuata con riferimento alle complessive disponibilità della C.R.I. presenti sul conto corrente del Comitato Centrale per effetto della tesoreria accentrata, riferite quindi sia al Comitato Centrale che ai Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

5. Qualora le disponibilità della C.R.I. dovessero superare il limite come sopra comunicato, la Banca provvederà ad effettuare il versamento delle eccedenze sulla contabilità speciale della C.R.I. presso la Tesoreria Centrale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo, sempreché, nelle more del predetto versamento, non si verifichi il rientro nel citato limite.
6. Per disponibilità devono intendersi tutte le somme a qualunque titolo depositate sul conto corrente del Comitato Centrale della C.R.I. presso la banca, escluse quelle con il vincolo di destinazione (oblazioni) e comprese le disponibilità depositate nei conti correnti postali (con riferimento all'ultima certificazione disponibile), quelle depositate su conti correnti bancari o postali intestati a Funzionari Ordinatori, le acquisizioni di titoli di Stato e non (con esclusione di quelli oggetto di espressa deroga di legge).
7. Il reintegro delle disponibilità utilizzate per l'esecuzione dei pagamenti disposti dalla C.R.I. avverrà, come previsto dalla citata normativa, mediante due prelevamenti mensili dalla contabilità speciale intestata alla stessa C.R.I. presso la Tesoreria Centrale dello Stato nonché mediante un terzo prelevamento, qualora ricorrano indifferibili esigenze di spesa. Detti prelevamenti saranno disposti direttamente dal Servizio Economico Finanziario del Comitato Centrale ed il terzo prelevamento sarà corredato da una dichiarazione a firma del Legale Rappresentante della CRI attestante l'urgenza e l'improcrastinabilità della spesa.

Art. 10 - Servizio di cassa dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali

1. La presente convenzione disciplina anche i servizi di cassa dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali della CRI (Unità Territoriali) con le modalità individuate e concordate in sede di appendice tecnica di cui all'articolo 1 comma 2 della presente convenzione.
2. La progressiva estensione del servizio di cassa alle Unità Territoriali dovrà avvenire in maniera graduale e concordata a partire dai Comitati Regionali in quanto è direttamente connessa a consentire la risoluzione dei rapporti convenzionali in essere con i rispettivi istituti bancari ed all'adesione obbligatoria alla presente convenzione con la Banca risultata aggiudicataria.
3. Ferma restando l'autonomia gestionale e, quindi, la capacità di spesa dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali, le relative disponibilità di cassa concorrono alla determinazione del saldo contabile della CRI presso la Banca ai fini del rispetto delle disposizioni inerenti il sistema di tesoreria unica (tabella B); gli stessi Comitati Regionali, Provinciali e Locali, potranno comunque continuare ad operare autonomamente, effettuando incassi e pagamenti nei limiti dei rispettivi plafond di spesa assegnato e comunicato dal Comitato Centrale.
4. Per consentire la puntuale osservanza delle disposizioni inerenti il sistema di Tesoreria Unica, (tab.B), il saldo, sia esso positivo che negativo, determinato dalle operazioni d'incasso e di pagamento disposti dalle Unità territoriali sarà giornalmente contabilizzato sul conto corrente del Comitato Centrale. Tali saldi concorreranno alla determinazione delle disponibilità di cassa ai fini del rispetto del limite del 3% di cui al comma 2 del precedente articolo 9.
5. Per quanto concerne la complessiva operatività dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali, non dettagliatamente disciplinata nel presente articolo, si provvederà con successivo atto integrativo della presente convenzione, sulla base della soluzione tecnica proposta dalla Banca aggiudicataria dell'appalto in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della presente convenzione e dal primo e secondo comma del

presente articolo.

Art. 11 - Anticipazioni di cassa

1. Per sopperire ad eventuali transitorie deficienze di cassa della CRI, la Banca, su richiesta della CRI medesima corredata da determinazione del Direttore Generale, concede anticipazioni sino ad un importo massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate nel bilancio consolidato nell'anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
Gli interessi sull'anticipazione di cassa decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme e sono calcolati in base al tasso e con le modalità previste dal successivo art. 13. L'emissione del mandato di pagamento in assenza di disponibilità sul conto di cassa costituisce implicita autorizzazione all'utilizzo dell'anticipazione.
2. La CRI prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. La Banca procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, la CRI estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare alla banca subentrante nel servizio di cassa, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.
Analogamente la CRI si impegna a far assumere dalla banca subentrante nel servizio di cassa tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della CRI. Conseguentemente la CRI assume l'impegno di prevedere tali obblighi nel capitolato speciale afferente il proprio servizio di cassa a carico del relativo aggiudicatario.

Art. 12 - Tasso debitore/creditore e altre condizioni finanziarie

1. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 11 viene applicato un tasso di interesse passivo pari al tasso offerto in sede di gara dalla Banca aggiudicataria, pari alla media mensile dell' Euribor a 3 mesi maggiorata di uno spread di punti, con liquidazione trimestrale degli interessi maturati e senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto.
La Banca procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo alla CRI l'apposito riassunto scalare.
La CRI si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 8.
2. Sulle giacenze di cassa della CRI viene applicato il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara dalla Banca aggiudicataria, pari alla media mensile dell' Euribor a 3 mesi ridotta di uno spread di punti, con liquidazione trimestrale degli interessi maturati.
3. La Banca effettua eventuali operazioni di reimpiego della liquidità nel rispetto della normativa vigente e come di volta in volta concordato con la CRI.

Art. 13 - Servizi bancari on-line

1. Il servizio deve essere svolto attraverso un collegamento telematico con la Banca per la trasmissione e la ricezione degli ordinativi e della rendicontazione afferente la gestione del servizio.
2. Il servizio di cassa deve essere gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra la CRI e la Banca, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dalla Banca stessa.
Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per la CRI.
La Banca, in accordo con la CRI, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.
La Banca dovrà garantire, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, il servizio home-banking, con possibilità di inquiry on-line da un numero adeguato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale che consenta di acquisire le informazioni contabili disponibili a sistema.

Art. 14 - Situazione giornaliera di cassa

1. Qualora la situazione di cassa non sia disponibile on-line, la Banca dovrà presentare giornalmente al competente Servizio Economico Finanziario della CRI una analitica situazione delle operazioni di cassa compiute nel giorno precedente risultante dalle proprie scritture, alla quale saranno allegati gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento eseguiti.

Art. 15 - Verifiche ed ispezioni

1. La CRI ed il relativo organo di revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di cassa.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa; di conseguenza, previa comunicazione da parte della CRI dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso.
In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal dirigente responsabile del Servizio Economico finanziario o da altro funzionario designato dallo stesso.

Art. 16 - Quadro di raccordo

1. La Banca procede, periodicamente ed ogniqualvolta lo richieda il competente Servizio Economico Finanziario della CRI o i responsabili amministrativi delle Unità Territoriali, alla definizione del raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della CRI

medesima.

2. Copia dei suddetti quadri di raccordo è trasmessa al Servizio Economico Finanziario ed ai responsabili amministrativi delle Unità Territoriali della CRI per il relativo benessere.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei richiamati quadri di raccordo la CRI è tenuta a segnalare le discordanze eventualmente rilevate; trascorso tale termine, la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 17 - Trasmissione di atti e documenti

1. Il Direttore Generale della CRI ovvero il Dirigente del Servizio Economico Finanziario del Comitato Centrale, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento emessi dal Servizio medesimo, comunica preventivamente alla Banca le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. In analogia, i Direttori Regionali comunicano le firme autografe dei responsabili amministrativi delle Unità CRI del territorio regionale di pertinenza. La Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. La CRI trasmette alla Banca lo statuto ed il regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.

Art. 18 Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La Banca assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito i titoli ed valori di proprietà della CRI.
2. La Banca custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della CRI.
3. La movimentazione dei titoli e dei valori di proprietà della CRI e/o depositati da terzi per cauzione avverrà solo su formale disposizione della CRI, sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento e le riversali d'incasso.

Art. 19 - Corrispettivo e spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione è svolto dalla Banca contro corresponsione, con regolare mandato, del compenso nella misura offerta in sede di gara, pari a, per quanto concerne il Comitato Centrale e le Unità Territoriali (Comitati regionali, provinciali e locali) da liquidarsi alla fine di ogni anno.
2. Alla Banca non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
3. Alla Banca compete, tuttavia, il rimborso delle spese vive sostenute (postali, stampati, ecc.) nonché le spese per bolli, imposte e tasse gravanti sui titoli d'incasso e di

pagamento, qualora gli oneri stessi siano previsti a carico della CRI per legge ovvero assunti dalla stessa CRI per espressa indicazione sui titoli emessi.

Il rimborso è effettuato dalla CRI trimestralmente dietro presentazione da parte della Banca di apposita nota dimostrativa, impegnandosi ad emettere il relativo mandato entro i quindici giorni successivi.

Art. 20- Servizi implementativi

1. La Banca è tenuta ad adeguare il servizio ad eventuali esigenze derivanti da modifiche organizzative dell'Ente.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo, le parti potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento.
3. In caso di emergenza conclamata in ambito nazionale e su richiesta del Direttore Generale della CRI, la Banca assicurerà, per tutta la durata del periodo di emergenza, la propria migliore collaborazione per soddisfare le esigenze bancarie della CRI medesima e del relativo personale, valutando anche la possibilità di istituire uno o più sportelli mobili.
4. In caso di emergenza a carattere internazionale, la Banca assicurerà analoga collaborazione attraverso l'eventuale propria rete di sportelli o del Gruppo di appartenenza ovvero, in difetto, attraverso corrispondenti istituti di credito operanti all'estero.

Art. 21 - Divieto di cessione della convenzione e di subappalto del servizio

1. E' fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di cassa pena la risoluzione del contratto medesimo. La CRI si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o dell'appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 22 - Imposta di bollo

1. La CRI, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 ed 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 23 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa

1. La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della CRI, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art. 24 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese del presente contratto e quelle per la sua eventuale registrazione sono a carico della Banca.

Art. 25 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nella interpretazione o nella esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 26 - Rinvio al Regolamento di Contabilità

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità della Croce Rossa Italiana ed al bando do gara che costituisce capitolato generale.

Art. 27 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la CRI e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 28 - Tutela della privacy

1. La Banca si impegna allo scrupoloso rispetto delle norme introdotte dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, assicurando, in particolare, che provvederà al trattamento dei dati di cui verrà in possesso o a conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.